

DPR 76 04 (ATTUALMENTE IN VIGORE)**PROPOSTA DI MODIFICA FNC VVF**

Art. 1.

Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:
 - a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
 - b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 2

Elenco del personale volontario

In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 1.

Personale volontario.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da Vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali nelle modalità previste dal presente Regolamento.
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs 139/06 e sue eventuali modificazioni.

Articolo 2

Elenchi del personale volontario

1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale volontario denominati:

- A)** personale **DISCONTINUO** impiegabile in servizio temporaneo, dove è iscritto il personale volontario per le esigenze operative del comando provinciale;
B) personale **VOLONTARIO** impiegabile per le esigenze operative dei distaccamenti volontari, di cui all'articolo 4 del D.lgs 139/2006.

Articolo 1

Personale volontario

BOZZA PROPOSTA ALLA FNC VVF DAL DIPARTIMENTO VVF

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183

3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, ~~transitoriamente~~ costituito, dagli ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

4. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139

ROSSO = CANCELLAZIONE FNC

BLU = AGGIUNTA FNC

MARRONE = NOTA FNC

Articolo 2

Elenchi del personale volontario

1. In ogni Comando provinciale dei vigili del fuoco sono istituiti ~~tre~~ **due** distinti elenchi del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati:

- elenco A: personale volontario per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- elenco B: personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- ~~elenco C: personale volontario per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.~~

~~2. Il personale iscritto nell'elenco C non effettua il soccorso tecnico urgente e non ha l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 8 e 9.~~

3. E' ammesso Il transito a domanda dei vigili volontari esclusivamente dagli elenchi A verso gli elenchi B, tenendo conto dei contingenti dal comma 1 art. 4 del presente Regolamento.

~~4. Non ammesso il transito dall'elenco C agli elenchi A e B.~~

~~5. Per il personale volontario iscritto in qualità di atleta od orchestrale nell'elenco C viene costituito apposito albo tenuto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.~~

~~6. Nell'albo può essere iscritto anche il personale volontario di cui agli elenchi A e B, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, chiamato a partecipare alle manifestazioni sportive o musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.~~

Note: Chiesta e ottenuta l'abrogazione della Lista C in quanto ritenuta dalla FNC inutile ai fini operativi. Il personale della Banda Musicale ed atleti di interesse per il Corpo rientrano tra il personale permanente così come previsto dal Dlgs 217. In merito alle manifestazioni sportive si potrebbe potenziare l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco così come previsto dall'art. 33 del d.lgs 139/06.